

gennaio  
2009

# (a) Scuola di Prevenzione

newsletter

626 informa

n. 70

**dal D. Lgs 626/94 al D. Lgs 81/08 (Testo Unico)**

*la news mensile che da anni aggiorna il personale scolastico sulle novità  
nel campo della prevenzione e della sicurezza*

**per una nuova cultura della prevenzione  
per una sicurezza" in progress"**

*newsletter predisposta da Giuseppe Esposito e Gennaro Fiorentino – Ufficio Prevenzione e Sicurezza – USP di NAPOLI  
collaborazione tecnica di Davide Varini – Direzione Scolastica Regionale per la Campania  
impaginazione grafica di Francesco Mennitto – USP di Napoli  
per contatti: e-mail: peppe.esposito.na@istruzione.it - tel. 081 5576296*

Dopo alcuni mesi di pausa riprende, con il nuovo titolo **"(a) Scuola di Prevenzione"**, l'invio della newsletter predisposta dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli.

Per prima cosa ringraziamo tutti coloro che ci hanno scritto o telefonato per sollecitare la ripresa dell'invio della news; ci hanno confermato la bontà dell'iniziativa e ci hanno spronato a risolvere i problemi che ne avevano impedito l'uscita negli ultimi mesi.

L'emanazione del Testo Unico sulla sicurezza, il D. Lgs. n. 81/2008, ci ha anche imposto la modifica del titolo, visto che il riferimento al 626 non era più attuale. La scelta è caduta su un titolo che da un lato ci tutela da nuove modifiche normative e dall'altro si presta a più interpretazioni.

Tutti noi "esperti in sicurezza" (Datori di Lavoro, RSPP, ASPP, RLS, Addetti alle emergenze, ecc.) siamo infatti contemporaneamente **"Scuola di Prevenzione"** per i nostri colleghi, che recuperano da noi disposizioni, informazioni e procedure rispondenti alle norme, ma anche allievi che continuamente devono formarsi per stare al passo con le nuove regole e con il progresso tecnico.

Ci è sembrato ironico e allo stesso tempo efficace intitolare la news **"(a) Scuola di Prevenzione"**, dove la "a" inserita nella parentesi sta proprio a ricordare che siamo guide ma anche (o forse soprattutto) allievi.

Non ce la siamo sentiti di abbandonare del tutto la vecchia testata e abbiamo quindi inserito un piccolo logo che ci ricorda il nostro passato e la nostra storia.

La news avrà cadenza mensile ed avrà lo scopo di informare sulle nuove disposizioni normative e su tutte le iniziative che possono interessare la scuola e che riguardano il campo della prevenzione e della protezione dai rischi.

Sperando che anche questa nuova iniziativa raccolga il vostro favore rimaniamo come sempre a vostra disposizione, in attesa di ricevere suggerimenti, contributi e critiche, in modo da riuscire sempre più a soddisfare i vostri bisogni e le vostre aspettative.

L'emanazione del Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008) ha senz'altro avuto il merito di focalizzare l'attenzione su alcuni momenti, previsti dal D. Lgs. 626/94, che venivano spesso trattati come "assodati".

La valutazione dei rischi è uno di questi momenti che il TU ha riportato sotto la luce dei riflettori, ribadendo ed ampliando concetti già presenti nell'impianto normativo precedente e che, come detto, venivano in alcuni casi trascurati.

Come è noto l'obbligo di valutare i rischi era già presente all'articolo 4 del D. Lgs 626/94 (che come ricorderete era stato modificato dall'articolo 21 dalla Legge 39/2002.....

(continua a pag. 2)

## SOMMARIO

Il Testo Unico e la Valutazione dei Rischi	pag. 1
Proroghe al Testo Unico .....	pag. 3
Bando INAIL finanziamenti scuole.....	pag. 4
Borse studio INAIL.....	pag. 5
INAIL e comunicazione RLS.....	pag. 5
TU e adempimenti scuole.....	pag. 6
Infortuni nelle scuole.....	pag. 7
Infortuni in Campania.....	pag. 8
Check list per gli uffici.....	pag. 8
Convegno ISPESL su Rischi Psicosociali.	pag. 9
Manuale: Esplorare il Testo Unico.....	pag. 10

### ALLEGATI A RICHIESTA

Bando INAIL finanziamenti scuole  
Dati INAIL infortuni nelle scuole  
Dati INAIL infortuni in Campania  
Check list Agenzia europea per gli Uffici  
Progetto ISPESL PRIMA-EF  
Volume: Esplorare il Testo Unico

## IL TESTO UNICO E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

(segue da pag. 1)

che aveva previsto che “la valutazione... deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”)

Tale obbligo è stato integralmente ripreso dal Testo Unico, che all'articolo 28 ribadisce tale concetto integrandolo con nuovi elementi (*ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi*) che possono trarre in inganno lettori superficiali.

In effetti il legislatore, indicando solo alcuni particolari rischi ed alcune particolari tipologie di lavoratori, non ha esteso il raggio d'azione della valutazione dei rischi, in quanto tali rischi andavano valutati anche prima dell'entrata in vigore del Testo Unico, ma ha quasi voluto ricordare che non andavano assolutamente dimenticate tali valutazioni.

Non a caso il Testo Unico definisce la valutazione dei rischi come “*valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza*” (art. 2, lett. q, D. Lgs. n. 81/2008)

Ecco quindi che se in precedenza avevamo omissso, per distrazione o superficialità, di valutare le situazioni ricordateci dal legislatore ora sappiamo di dover subito porre rimedio; naturalmente se avevamo lavorato bene non dobbiamo stravolgere quanto già fatto ma solo sottoporre la nostra valutazione a quelle

revisioni imposte dalle modifiche di alcuni parametri previsti all'interno del TU.

La valutazione dei rischi è quindi del tutto operativa ad eccezione della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, che ha come termine ultimo quello indicato dal Decreto Legge n. 207/2008 (entro il 16 maggio 2009).

Uno dei motivi che ha reso necessaria tale proroga è che occorre elaborare linee guida condivise che chiariscano alcuni aspetti di detto rischio che, come è facile intuire, deve essere affrontato e gestito con particolare attenzione.

Se ci soffermiamo un attimo sulle problematiche e sull'approccio corretto alla valutazione dei rischi possiamo affermare che la procedura corretta della valutazione dei rischi consta in tre attività principali:

- la valutazione di tutti i rischi;
- l'individuazione delle misure necessarie a prevenire e proteggere i lavoratori da questi rischi;
- l'elaborazione di un programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sul quale vengono riportate tutte le precedenti attività deve essere obbligatoriamente redatto dal dirigente scolastico (datore di lavoro - DL).

Nel redigere il DVR il DL si avvale, naturalmente, della collaborazione del RSPP, del SPP e del RLS, che deve essere obbligatoriamente consultato.

Il DVR deve essere custodito nella sede dell'istituzione scolastica (comma 4, art. 29, D. Lgs. n. 81/08).

Il D. Lgs. 81/08 ha introdotto alcune novità nella valutazione dei rischi, rendendo obbligatoria (e quindi sanzionandone l'omissione):

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare;
- l'individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di

adeguate competenze e poteri (organigramma della sicurezza);

- l'individuazione delle lavoratori esposti a rischi specifici e che devono essere in possesso di una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il TU all'art. 29, c. 3 stabilisce che *la valutazione dei rischi e il DVR devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.*

Dal primo gennaio 2009 il DL che omette di effettuare la valutazione dei rischi e di redigere il DVR è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

Se il DL redige il DVR in modo difforme da come previsto nel TU, o se manca la valutazione di uno o più rischi è punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro.

### PROROGHE AL TESTO UNICO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2008 il Decreto-legge n. 207 che contiene al suo interno anche alcune proroghe per i nuovi obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza).

Prima di ogni altra considerazione è bene precisare che il suddetto decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ma tutto lascia prevedere che l'approvazione del decreto non comporterà modifiche sostanziali rispetto alle modifiche apportate al Testo Unico.

Altra importante precisazione è la conferma dell'entrata in vigore il 1

gennaio 2009 dell'obbligo di adeguamento della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

In effetti solo quattro disposizioni, tra quelle che sarebbero dovute essere già in vigore, diventeranno operative solo dal 16 maggio p.v. in virtù di quanto previsto dall'art. 32 “ **Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**”, che così recita:

*Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.*

*Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.*

Tanto premesso, la proroga riguarda esclusivamente l'obbligo:

- di assicurare una data certa al documento di valutazione dei rischi;
- della valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
- della comunicazione all'Inail degli infortuni di durata superiore a un giorno;
- del divieto delle visite mediche preassuntive (che però sono in realtà tuttora vietate e punite con sanzioni penali dallo Statuto dei Lavoratori, Legge 300/70).

Nessuna modifica risulta quindi apportata all'obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze), che è quindi una disposizione completamente operativa.

È anche possibile che a breve, forse addirittura entro gennaio, il Governo apporti ulteriori modifiche al Testo Unico, visto che si sta lavorando su uno "SCHEMA di decreto legislativo" di modifica del D. Lgs. 81/2008.

Se ciò avvenisse le eventuali modifiche non entrerebbero in ogni caso immediatamente in vigore ma inizierebbe un iter di approvazione che vedrebbe questo decreto correttivo al TU sottoposto al parere delle Camere (2 volte in ogni Camera) ed al parere della Conferenza Stato-regioni.

In conclusione: tutti gli adempimenti previsti dal TU sono confermati, ivi compreso il "DUVRI", che non è stato prorogato ed è obbligatorio per tutti dal 1 gennaio 2009 (anche per appalti già in essere prima del 25 agosto 2007 -art. 26, comma 5, penultimo periodo del D.Lgs. 81/2008).

Solo quattro adempimenti (quelli in precedenza esaminati) sono stati prorogati al 16 maggio (ma questo non significa, naturalmente, che non si possano attuare già da subito).

#### **BANDO INAIL FINANZIAMENTI PROGETTI ADEGUAMENTO SCUOLE**

L'INAIL finanzia progetti (legge n. 296/2006, art. 1, c. 626) per adeguamento degli edifici scolastici (istituti pubblici di istruzione secondaria di primo grado e superiore) alle norme in tema di sicurezza e igiene del lavoro o all'abbattimento delle barriere architettoniche.

**Destinatari del finanziamento sono gli Enti locali proprietari degli edifici scolastici pubblici,** sede di istituti pubblici di istruzione secondaria di primo grado e superiore (con esclusione di ogni altra fattispecie).

Le domande potranno riguardare gli edifici in cui coesistono, oltre alle classi di cui sopra, anche classi di scuola materna e/o elementare nonché i convitti annessi ai predetti edifici scolastici, da intendersi come un unicum con l'Istituzione scolastica pubblica.

In caso di Istituti scolastici dislocati su più sedi è accordabile un finanziamento per ciascuna di esse, limitatamente agli edifici che accolgono scuole della tipologia prevista dal bando.

In tal caso l'Ente locale deve presentare una domanda per ogni sede interessata allegando, per ciascuna la relativa documentazione.

Per la valutazione dei singoli progetti è stato elaborato uno strumento tecnico detto "**I.Glo.S**" (indice globale di sicurezza) per la misurazione dello stato di sicurezza degli edifici.

Il bando prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per il 2008 e le graduatorie saranno utilizzate anche per l'erogazione della terza annualità del finanziamento fino alla concorrenza dei 20 milioni di euro previsti per l'anno 2009, ad esaurimento dell'importo complessivo per il triennio (2007/2009).

Per la Campania sono stati finanziati 6.704.687 euro (5.033.989 + 1.670.699 di Bonus) per il 2008 e 2.681.875 euro (2.013.595 + 668.279 di bonus) per il 2009.

Per ciascuna sede scolastica, l'entità massima del finanziamento ammonta ad € 350.000, IVA inclusa; l'entità minima ammonta ad €. 80.000, IVA inclusa. Qualora il finanziamento richiesto interessi il solo abbattimento delle barriere architettoniche l'entità minima è ridotta ad €. 30.000, IVA inclusa, come meglio specificato al punto 4 del Disciplinare tecnico.

Sono incluse negli importi predetti anche le spese tecniche per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, entro il tetto massimo del 13% dell'importo preventivato per i lavori. Sono esclusi gli incentivi previsti all'art.92 comma 5 del D.Lgs 12.04.2006 n.163 e s.m.i..

***I lavori finanziabili sono quelli strettamente indispensabili per l'incremento della sicurezza o l'eliminazione delle barriere architettoniche*** ad esclusione di ogni altra opera a ciò non direttamente correlata, quali, ad esempio, quelle di ristrutturazione funzionale qualora non finalizzata all'incremento della sicurezza, di manutenzione ordinaria e di finitura.



Non è prevista la possibilità di co-finanziamento. Possono tuttavia essere finanziati anche progetti-stralcio di interventi più ampi, purché siano oggetti di appalti in sé compiuti ed identificabili indipendentemente dall'intervento globale. In questo caso, il calcolo dell'IGLOS sarà riferito alle sole fattispecie ricomprese nel progetto stralcio.

**La domanda per l'ammissione al finanziamento INAIL dovrà essere presentata solo ed esclusivamente dagli Enti locali interessati**, pena l'esclusione, e dovrà essere corredata della relativa documentazione, direttamente alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, di rispettiva competenza territoriale.

Per la Campania l'indirizzo indicato nell'allegato 1 è il seguente: *Servizio Diritto allo Studio e Edilizia Scolastica - Centro Direzionale Isola A 6 – 80143 Napoli*

**La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 20 marzo 2009, come meglio specificato al punto 7 del disciplinare tecnico.** Le modalità sono specificate al punto 6 del disciplinare tecnico

Dal momento che la domanda di ammissione può essere presentata solo dall'Ente locale proprietario dell'edificio sede della struttura scolastica è opportuno che le istituzioni scolastiche interessate contattino l'Ente locale proprietario dell'immobile e sollecitino la preparazione e presentazione della adeguata documentazione.

Sul sito WEB dell'INAIL è possibile scaricare il bando e i relativi allegati.

È possibile richiedere il bando anche all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nella prima pagina della news.

Infine, il bando, relativo all'anno 2007, per il finanziamento di progetti per l'adeguamento degli edifici scolastici di istruzione secondaria di primo grado e superiore, si è concluso con

l'approvazione della graduatoria delle domande presentate.

Anche in questo caso è possibile recuperare la graduatoria ed altre informazioni dal sito INAIL, o inviando una mail all'indirizzo indicato a pag. 10 della news.

### BORSE STUDIO INAIL

Si ricorda che il **prossimo 15 febbraio scade il concorso "a scuola di sicurezza, sicurezza a scuola"** organizzato dall'INAIL, in protocollo d'intesa con il MIUR.

Il Concorso, giunto alla sua 5° edizione, è riservato agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e prevede l'assegnazione, per l'anno scolastico 2008/09, di n.250 borse di studio del valore di € 1.000 ciascuna, offerte dall'INAIL, destinate a premiare i migliori elaborati e/o progetti realizzati secondo le modalità illustrate nel bando. Sono previsti premi di pari valore anche per gli istituti di appartenenza degli allievi che risulteranno vincitori, da destinare all'acquisto di materiali utili a consolidare le iniziative in tema di diffusione della cultura della sicurezza.

Per la regione Campania sono previste 29 borse di studio.

Si ricorda che gli elaborati dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre il 15 febbraio p.v. (farà fede il timbro dell'ufficio postale) alla sede INAIL della Direzione Regionale per la Campania, Via Nuova Poggioreale, angolo Via S. Lazzaro 80143 Napoli.

Ogni istituto scolastico può partecipare con più lavori/progetti.

Collegandosi al sito del MIUR o dell'INAIL è possibile recuperare ulteriori informazioni e/o copia del bando di concorso.

### COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RLS ALL'INAIL

Il D. Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a comunicare annualmente

all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Si tratta di un obbligo la cui omissione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 ai sensi dell'art 55, c.4 lett. o del D. Lgs. n. 81/2008.

Ad oggi, però, l'INAIL non ha ancora comunicato all'utenza come effettuare la suddetta comunicazione.

Sul sito INAIL, nella pagina dedicata alle news, sezione "primo piano" è infatti presente una comunicazione ufficiale dell'Ente che autorizza i datori di lavoro a non inviare ancora il nominativo del RLS in quanto si stanno definendo le modalità e i termini di comunicazione.

Si riporta appresso la nota INAIL

*"Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazioni all'INAIL*

*Il D. Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lettera aa), impone di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.*

*I datori di lavoro non devono ancora effettuare alcun adempimento in quanto sono in corso di definizione le modalità e i termini di comunicazione.*

*Non appena possibile saranno rese note tutte le indicazioni utili, per le quali si assicura fin da ora la massima semplificazione operativa".*

Nonostante la nota INAIL numerose scuole stanno comunque inviando il nominativo del RLS alla sede provinciale dell'INAIL (in genere tramite una raccomandata con r/r), in modo da tutelarsi in caso di visite ispettive, visto che il mancato adempimento viene punito, come già detto, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500.

#### **NUOVI ADEPIMENTI PER LA SCUOLA PREVISTI DAL D. Lgs. 81/08**

L'articolo 2 del D. Lgs. 81/2008 definisce «preposto» la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive

ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Lo stesso articolo 2 del D. Lgs. n. 81/2008, alla lettera a) equipara al lavoratore l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

Come si vede l'unione di queste due definizioni mostra come nella scuola vi sia un consistente nucleo di docenti e tecnici di laboratorio che possono essere inquadrati all'interno del raggio di azione delle norme previste a carico del "preposto"

Il successivo articolo 19 elenca gli obblighi che il D. Lgs. n. 81/2008 individua per il preposto, tenuto conto delle loro attribuzioni e competenze. Tra i vari compiti del preposto la la norma prevede che:

- sovrintenda e vigili sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori (studenti in laboratorio, nella fattispecie) dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare il superiore diretto;
- che verifichi affinché soltanto i lavoratori (studenti) che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- che segnali tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali

venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Una delle novità introdotte dalla nuova norma è indicata alla lettera g) dell'articolo 19, che impone al datore di lavoro di "fornire al preposto un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro".

I contenuti della formazione devono comprendere:

- a) i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
- c) la valutazione dei rischi;
- d) l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

La formazione in questione deve avvenire sul posto di lavoro.

Per quel che riguarda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) il nuovo TU prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, e quindi anche nelle scuole, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:

- a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

Il RLS nella scuola, in base al nuovo contratto, può anche essere designato dalla RSU al di fuori delle rappresentanze sindacali, se esse non trovano al loro interno una disponibilità a ricoprire l'incarico

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

E' stato poi introdotto l'obbligo, da parte di ciascun datore di lavoro, di comunicare all'INAIL annualmente il nominativo del RLS (vedi articolo precedente) e, in caso

di assenza del RLS aziendale, di contribuire con un versamento pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda o unità produttiva al Fondo di sostegno alle Pmi, ai Rlst, alla pariteticità (previsto all'art. 52).

Il RLS ha diritto ad una formazione di 32 ore e a 40 ore di permesso per espletare le sue funzioni

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Il RLS che incorra in controversie e contenziosi con il dirigente scolastico in ordine ai suoi diritti di rappresentanza può ricorrere alla Commissione Paritetica Regionale istituita presso la Direzione Scolastica Regionale della Campania (tel. 0815576576 , Fax 0815576554)

e-mail:

[orgpariteticocampania@istruzione.it](mailto:orgpariteticocampania@istruzione.it)

Il RLS deve essere preventivamente consultato per l'attuazione dell'attività di prevenzione e per la designazione del RSPP, degli ASPP e dei componenti le squadre antincendio e primo soccorso.

Il suo parere è obbligatorio, ma non vincolante.

*(testo di Giuseppe Donnarumma – componente Comitato Paritetico Scuola Campania)*

## INFORTUNI NELLA SCUOLA

Nell'anno 2007 nelle scuole italiane si sono infortunati quasi 13.000 insegnanti ed oltre 90.000 alunni.

In Campania i dati INAIL segnalano 867 insegnanti infortunati (di cui 104 maschi e 763 femmine) e 5789 alunni infortunati (di cui 3729 maschi e 2060 femmine).

Il dato nazionale documenta che la maggior parte degli infortuni dei docenti è dovuta a contusioni o lussazioni (9.000 casi), mentre quasi 1700 sono state le fratture e 4 eventi hanno comportato perdite anatomiche.

Simile nelle percentuali ma di gran lunga maggiore come dato è la natura delle lesioni degli studenti (22.000 contusioni, quasi 25.000 lussazioni e 13.640 fratture).

Gli arti inferiori degli insegnanti sono quelli più colpiti da infortunio, mentre quelli superiori lo sono per gli studenti.

Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'INAIL se rientrano nel campo di applicazione del Testo unico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ossia se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche o frequentano un ambiente dove tali macchine sono presenti o sono direttamente adibiti ad attività che si configurano come esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro. L'attività di educazione fisica e quella ludico-motoria sono assimilate all'esercitazione pratica.

Gli studenti, per il fatto che, a differenza degli insegnanti, non hanno un rapporto di lavoro, sono assicurati in via eccezionale per gli infortuni che accadono nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro previste dalla specifica disposizione del punto 28 dell'art. 1 del TU del 1965, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge. Gli studenti, peraltro, sono tutelati anche durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

*Chi è interessato a ricevere i dati completi può scaricarli dal sito dell'INAIL o richiederli via mail all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli all'indirizzo indicato a pag. 10 della news.*

## INFORTUNI IN CAMPANIA

Nel 2007 in Campania si è avuta una notevole flessione nel numero degli infortuni sul lavoro. Nel 2007 sono stati infatti denunciati a livello locale 30.109 incidenti - 70 dei quali mortali -, l'84,69% concentrato nel settore industria e servizi. Rispetto all'anno precedente vi è stata una flessione del 5,9% in meno (circa 2.000 casi); una percentuale nettamente superiore alla media nazionale (1,7%).

A tale proposito, durante la presentazione dei dati avvenuto lo scorso ottobre a Napoli, il direttore regionale dell'INAIL Campania Luigi Matarese ricordava che si tratta di "un dato che potrebbe sembrare

*positivo ma che così non è, visto che va posto in relazione al numero di occupati - in diminuzione rispetto all'anno precedente - e all'alto tasso di lavoratori in nero, i cui infortuni non vengono denunciati. Infatti nel 2007 gli ispettori INAIL campani hanno controllato 3.093 aziende: di queste 2.579 sono risultate irregolari".*

L'analisi dei dati rileva che in Campania nel 2007 si sono avuti 70 infortuni mortali e che la provincia di Napoli registra il 37% del totale con i suoi 26 casi, seguita da Salerno con 20 e da Caserta con 16.

Gli infortuni in itinere e quelli provocati dalla circolazione di autoveicoli sono in forte aumento rispetto all'anno precedente (3286 infortuni sulla strada, l'11,8% dei quali nei settori agricoltura/industria e servizi, con ben 23 infortuni mortali su 70 da ricondurre proprio a incidenti stradali occorsi in occasione di lavoro e 12 a infortuni in itinere).

Nell'ambito degli incidenti gravi (tali cioè da provocare invalidità) al primo posto di questa infausta graduatoria abbiamo le costruzioni (4,46 infortuni per ogni 1000 addetti), che registra anche il più alto numero di cadute dall'alto o per scivolamento e inciampamento.

All'interno del volume "**Rapporto Annuale Infortuni Campania anno 2007**" predisposto dall'INAIL sono presenti numerose tabelle di raffronto con i dati nazionali e spunti per riflessioni utili anche nella ricerca dei rischi all'interno dei nostri luoghi di lavoro.

È possibile scaricare il volume dal sito INAIL della Campania o richiederlo via mail all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli all'indirizzo indicato a pag. 10 della news.

## CHECK LIST UFFICI

E' disponibile sul sito dell'Agenzia Europea per la sicurezza ([www.osha.europa.eu](http://www.osha.europa.eu)) una check list attraverso la quale è possibile identificare i pericoli presenti negli uffici ed eventualmente selezionare misure preventive.

Nella parte A della check list viene valutata la sicurezza del luogo di lavoro mentre nella parte successiva vengono forniti



suggerimenti e consigli utili a ridurre il rischio.

Mentre nella prima parte della check list sono affrontate le tematiche relative all'ambiente del luogo di lavoro, allo schermo ed al computer, alle attrezzature sul luogo di lavoro, all'ergonomia del software, all'organizzazione del lavoro ed ai pericoli per la salute, nella seconda parte sono elencati esempi di misure preventive che possono essere adottate per ridurre i rischi.

La scheda è un utile aiuto nella valutazione dei rischi di alcuni ambienti presenti nelle scuole (segreterie, presidenza, uffici, ecc.), anche perché fornisce le indicazioni sugli elementi che, secondo l'Agenzia Europea per la Sicurezza, devono essere obbligatoriamente valutati.

È possibile scaricare la check list dal sito dell'Agenzia o richiederla via mail all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli all'indirizzo indicato a pag. 10 della news.

### CONVEGNO ISPEL I RISCHI PSICOSOCIALI

Lo scorso novembre si è svolto a Roma, organizzato dall'ISPEL, il convegno internazionale *“La gestione dei rischi psicosociali nei luoghi di lavoro nel contesto italiano ed europeo”*.

Si è trattato di un convegno che ha rappresentato un importante momento di confronto sulle possibili strategie per la valutazione e gestione dei fattori di rischio, soprattutto tenuto conto del risalto che il D. Lgs. n. 81/2008 ha dato alla valutazione dei rischi psicosociali.

Durante il convegno si sono anche presentati i principali risultati del **progetto PRIMA-EF**, un progetto internazionale che si pone l'obiettivo di sviluppare un modello condiviso a livello europeo per la gestione dei rischi psicosociali correlati al lavoro e alla violenza sul lavoro.

Il progetto ha, tra i suoi obiettivi, anche quello della diffusione dei risultati e delle buone pratiche basate sull'esperienza.

Con questa ottica, successivamente al convegno, sono stati pubblicati numerosi documenti sui temi trattati il 5 novembre, tra cui un documento sulle buone pratiche da adottare per *“gli interventi di gestione dello stress lavoro correlato definiti dal Modello*

*Europeo sulla gestione dello stress lavorativo”* e sugli *“interventi di prevenzione e gestione della violenza sul lavoro da parte di terzi (violenza dell'utente) e mobbing*.

Sia per lo stress lavoro correlato che per il mobbing, le buone pratiche condivise dagli esperti per la gestione dei problemi evidenziati individuano diversi stadi di prevenzione.

Per il mobbing, ad esempio, sono presenti tre importanti interventi:

1) gli interventi per la prevenzione primaria, tesi alla riduzione dei rischi di mobbing o di violenza sul lavoro (ad esempio le politiche ed i piani d'azione anti-mobbing, la rilevazione di episodi di violenza, la progettazione e la ri-progettazione di metodiche per la riduzione del rischio dell'ambiente psicosociale e fisico del lavoro”;

2) gli interventi per la prevenzione secondaria utilizzabili per *“migliorare le risorse individuali o interrompere l'aggravarsi del fenomeno”* (ad esempio l'adeguata formazione dei lavoratori, le indagini sul personale e la risoluzione di casi conflittuali”;

3) gli interventi per la prevenzione terziaria, tesi a ridurre e a correggere i danni causati dal mobbing e della violenza (ne sono un esempio gli accordi aziendali ed i programmi di post-assistenza, consulenza e terapia).

Al termine del documento vengono elaborate anche le regole per la realizzazione di una strategia di intervento, di successo ed efficace, che le organizzazioni e gli esperti riassumono in:

- **Strategia di intervento realistica** - La strategia di intervento deve contemplare soluzioni realizzabili che possano essere adottate nella pratica lavorativa quotidiana, rendendo quindi l'applicazione più facile, di maggior successo e durevole nel tempo.
- **Strategia di intervento globale** - Per prevenire e gestire con successo la violenza ed il mobbing sul lavoro, le strategie di intervento devono includere elementi di tutti e tre i livelli: prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

- **Sostenere un miglioramento continuo** - L'impegno per affrontare efficacemente i rischi psicosociali, la violenza sul posto di lavoro e il mobbing non deve essere visto come un'attività 'una tantum' ma, al contrario, deve essere inserito nella pratica lavorativa quotidiana. Facendo ciò, si promuove un ciclo continuo di miglioramento e viene incentivato un ambiente di lavoro migliore sul piano psicosociale.

L'intera documentazione sul progetto "prima-EF! può essere scaricata dal sito ufficiale del progetto, all'indirizzo internet [www.prima-ef.org](http://www.prima-ef.org)

oppure presso il sito dell'ISPESL all'indirizzo:

[www.ispesl.it/ricercheOsh/ext/primaef.asp?elemenu=Sxe1e1](http://www.ispesl.it/ricercheOsh/ext/primaef.asp?elemenu=Sxe1e1).

La suddetta documentazione (in parte in lingua inglese) si può anche richiedere *via mail all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli all'indirizzo indicato a pag. 10 della news.*

## ESPLORARE IL TESTO UNICO

Dall'uscita del D. Lgs. 81/2008 sono stati pubblicati numerosi testi per interpretare quanto disposto dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza.

Tra i tanti contributi presenti sul web segnaliamo ***"Esplorare il 'TESTO UNICO' sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"***.

Si tratta di un volume di oltre 150 pagine, a cura di Emilio Volturo, medico del Lavoro, prodotto dall'INAIL e dal Dipartimento di scienze mediche e preventive della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II di Napoli.

Il volume cerca di semplificare e di rendere fruibile una materia per sua natura di non facile lettura, evidenziando e raggruppando gli argomenti trattati attraverso una rielaborazione atta a rendere di più facile comprensione le complesse norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

I risvolti giuridici sono evidenziati con un originale ed interessante gioco di codici colore, accorgimenti grafici e formattazione del testo.

Il volume risulterà prezioso ai cultori della materia (Datori di Lavoro, RSPP, ASPP, RLS, Studenti ma anche tecnici della prevenzione, medici competenti, ecc.) che possono incontrare qualche difficoltà nella lettura di testi tecnici quali il TU.

Nella presentazione del lavoro l'autore ricorda che il "Testo Unico" è attraversato in tutta la sua lunghezza da poche ma significative parole chiave che ne rappresentano un assoluto punto di forza: valutazione dei rischi, misure di prevenzione, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, consultazione e partecipazione. Nel testo tutti i passaggi della norma caratterizzati da una di queste parole chiave sono rappresentati da codici di colore diversi che permettono di cogliere con immediatezza, già al primo colpo d'occhio, la connotazione prevalente di questo o di quell'altro passaggio.

Inoltre, dal momento che il "Testo Unico" chiama in causa numerosi soggetti, con l'individuazione precisa di obblighi, responsabilità, competenze, anche queste figure (Lavoratore, Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, Committente, Responsabile/addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente) sono state rappresentate con un codice colore che permette di individuarle a prima vista.

Infine, conclude l'autore, il volume è nato proprio per dare una mano a tutti coloro che colgono la portata del Testo Unico, e che sentono la necessità di aggiungere questo nuovo strumento alla propria "cassetta degli attrezzi", ma vacillano di fronte all'arido linguaggio del legislatore ed all'intricato dedalo di rimandi e richiami. È possibile scaricare il volume "Esplorare il 'TESTO UNICO' sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", dal sito dell'INAIL ([www.inail.it](http://www.inail.it)), o richiederlo *via mail all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli all'indirizzo indicato a pag. 10 della news.*

### ***Per contatti:***

**Ufficio Prevenzione e Sicurezza  
Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli  
tel. 081 5576296  
mail:[peppe.esposito.na@istruzione.it](mailto:peppe.esposito.na@istruzione.it)**